


*“Pubblichiamo un articolo postumo di Roberto Russo T.Col della Guardia di Finanza di Rimini deceduto il 25 novembre scorso. Roberto ci aveva inviato il suo articolo poche settimane prima del suo tragico incidente. Un nostro modo per onorarne il ricordo come stimatissimo autore de il Centauro. Grazie Roberto”*



## LA TASSAZIONE DIRETTA DELLE CRIPTOVALUTE

*E' del 27 ottobre la nuova circolare n. 30/E dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce le modalità applicative del regime di tassazione introdotto dalla legge di bilancio 2023, L. 197 dello scorso 29 dicembre 2022, Art. 1, commi da 126 a 147. Con la nuova norma tutti i redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valore e diritti tramite tecnologia distribuita (DLT) andranno tassati al 26%, come gli altri strumenti da investimento, escludendo quelli prodotti nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente. L'onere viene previsto anche per enti non commerciali, le società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato. Viene altresì prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse previo assoggettamento dello stesso valore a una imposta sostitutiva pari al 14%.*

### PREMESSA E BREVE RIEPILOGO SULLA DISCIPLINA ANTE LEGGE DI BILANCIO 2023

Abbiamo già visto cosa si intende per cripto-attività (o cryptoassets) e la nuova categoria di CASP (Crypto Assets Service Providers) ora assoggettati agli obblighi antiriciclaggio<sup>1</sup>, e abbiamo anche visto come procedere al sequestro nel corso di attività di polizia giudiziaria<sup>2</sup>. In ambito fiscale il legislatore ha previsto, con la L.197/2022 una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell'art. 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. 917/1986). Nella stessa Legge, all'art. 1 comma 126, lettera a) le criptoattività vengono definite come **“una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una**

**tecnologia analoga**". Nell'ambito di applicazione rientra ogni reddito riconducibile alle detenzione, trasferimento di valori e diritti mediante la Distributed Ledger Technologies (DLT)<sup>3</sup>.

La risoluzione n. 72/E dell'Agenzia delle Entrate del 2016 aveva già ritenuto che l'attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, se svolta in modo professionale ed abituale, avesse rilievo per IRES, IRAP e IVA, al netto dei costi inerenti. Per quanto riguardava invece la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti dei Casp, le operazioni a pronti di valuta, ovvero di acquisto e vendita, assimilandole a quelle in valuta tradizionale, non venivano ritenute generative di reddito imponibile mancando la finalità speculativa.

I guadagni derivanti dalla compravendita erano tassati al 26 %, considerando il valore di cash-out, solo se si aveva avuta una giacenza media per 7 giorni consecutivi di almeno 51.645 €. Per cash-out si intende la vendita di cryptocurrency per comprare moneta fiat (le normali valute aventi corso legale) sia altre criptovalute o l'acquisto di beni o servizi mediante pagamento in criptovalute.

Caso già diverso invece per gli *utility token* ceduti al lavoratore dipendente in relazione al rapporto di lavoro. In tale caso si applica il principio di onnicomprensività dell'art. 51, comma 1 del TUIR, secondo sia le somme che i compensi percepiti anche da terzi o a titolo di liberalità dal lavoratore in ragione del suo status di dipendente o di amministratore, costituiscono - per valori superiori ad euro 258,23 per anno di imposta per ciascun percettore - reddito di lavoro dipendente (soggetti quindi anche a ritenuta d'acconto).

Giusto per rinfrescare la memoria, gli *utility token* "rappresentano di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l'utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo). Oltre ad attribuire i suddetti diritti, alcuni token possono essere scambiati sul mercato secondario tramite la piattaforma dell'emittente o su altre piattaforme di scambio. Si pensi, ad esempio, ad utility token emessi da una società rappresentativi unicamente del diritto di acquistare beni e servizi del soggetto emittente, con espressa esclusione di finalità di natura monetaria, speculativa e partecipativa. Tali token possono essere utilizzati direttamente dall'acquirente originario o ceduti a terzi, a fronte di corrispettivi anche in cripto-valuta".

## LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE 30/E

### Dichiarazione dei redditi

Viene previsto l'obbligo per il detentore di inserire nella dichiarazione dei redditi annuale, tra i redditi diversi,

ai sensi del neo introdotto comma c-sexies all'articolo 1 del testo unico delle imposte sui redditi "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta". Queste plusvalenze andranno assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 26%. Per calcolare l'imponibile, ovvero il quantum (oltre i 2000 euro) sul quale applicare l'imposta, vanno sommate le plusvalenze e le minusvalenze (non è detto che si guadagni sempre) derivanti dalle cripto-attività. In altre parole, se vendendo un certo numero di criptovalute ho realizzato un guadagno di 3000 euro, si applicherà l'imposta del 26% alla parte che eccede 2000 euro, ovvero 1000, andando a pagare 260 euro. Attenzione che tra le minusvalenze possono essere considerate solo quelle derivanti da criptoattività e non con i redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir (azioni, quote di fondi, etc.). In caso la somma sia negativa, per un importo superiore a 2000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Altra indicazione importante è che per la determinazione delle plusvalenze nel caso di pluralità di cripto-attività aventi la medesima denominazione, va assunto come costo o valore di acquisto quello determinato con il metodo L.I.F.O. (last in first out). L'imposta andrà poi versata mediante mod. F24.

Quindi rispetto a prima viene a mancare il concetto allargato di cash-out nonché il limite dei 51.645 € di giacenza media per 7 giorni, ma l'imposta viene applicata solo alla parte eccedente i 2000 € e riguarda non solo le attività in cryptocurrency ma tutti gli strumenti che usino la DLC, andando quindi a includere anche gli NFT (non fungible token).

### Risparmio amministrato

Se ci si affida ad un intermediario, sarà lo stesso ad applicare l'imposta al momento del realizzo, così esonerando il contribuente dagli obblighi dichiarativi. Secondo le indicazioni della circolare "lo stabile rapporto può essere costituito, a titolo esemplificativo, da un rapporto di custodia delle chiavi crittografiche e da un conto sul quale vengono addebitati/accreditati i flussi derivanti dalle cripto-attività". Gli intermediari abilitati a ricevere l'opzione sono le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti in Italia, le stabili organizzazioni in Italia delle banche e delle imprese di investimento non residenti, gli altri soggetti individuati dal decreto interministeriale 2 giugno 1998 (le società fiduciarie, Poste Italiane S.p.A. e gli agenti di cambio) e dal decreto 25 giugno 2002 (le società di gestione del risparmio) nonché le ultime due categorie inserite

nel D.Lgs. 231/2007, art. 3 comma 5 lettere i) e i-bis) ovvero i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale<sup>4</sup>. In altre parole, per chi sceglie di affidare le proprie criptovalute alle piattaforme di exchanger italiane, non avrà adempimenti in quanto eventuali plusvalenze verranno "tassate" dalla stessa piattaforma (per la parte eccedente i 2000 euro) che opera come sostituto di imposta.

### **Risparmio gestito**

Nel caso in cui un contribuente abbia conferito ad un gestore abilitato ai sensi del TUF, l'incarico di gestire masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o da beni non relativi all'impresa, può optare per l'applicazione, da parte del gestore medesimo, dell'imposta sostitutiva del 26 per cento sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. L'imposta sostitutiva viene pagata dall'intermediario che gestisce le criptoattività e viene calcolata sul risultato netto della gestione maturato, confrontando cioè la valorizzazione complessiva del portafoglio alla fine dell'esercizio con quella all'inizio. In questo modo l'investitore è esente da obblighi nei confronti dell'amministrazione fiscale, in quanto ad essi adempie il gestore del suo risparmio. Conseguentemente, rispetto agli altri regimi in questo caso la tassazione avviene per maturazione e non al momento della sua effettiva percezione. Il risultato maturato dalla gestione, se positivo, deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 26 per cento. In questo caso permangono gli obblighi dichiarativi.

### **Imposta sostitutiva al 14%**

Per coloro che già detenevano criptoattività negli anni precedenti viene data la possibilità di "congelarne" in valore di acquisto all'1.1.2023, andando a dichiararne il valore a quella data e versando un'imposta sostitutiva del 14% per ciascuna criptoattività detenuta. Andando nel pratico, ipotizziamo di aver acquistato un tot di bitcoin nel 2020 per 1.000 €, e che al 1.1.2023 avessero una quotazione di 10.000 (senza averli prelevati), possiamo (non è obbligatorio) dichiarare tale valore e pagarci il 14% di imposta sostitutiva. Così facendo, se nel corso del 2023, o successivamente, liquiderò la posizione prelevando in moneta fiat, la plusvalenza verrà tassata al 26%, per la parte eccedente i 2000 €, solo sulla differenza col valore dichiarato al 1.1.2023 e non a quello di acquisto iniziale. E' una valutazione da fare in base all'andamento del mercato, tenendo però in considerazione che l'opzione può essere esercitata solo su tutte le criptoattività possedute e non selettivamente.

Nel prossimo articolo verrà affrontata la tassazione indiretta e il particolare caso degli NFT.

La foto all'inizio è una scena del film "I tartassati", del 1959, nel quale il commendatore Torquato Pezzella (Toto), proprietario di un avviato negozio di abbigliamento subisce una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza nelle persone del Maresciallo Fabio Topponi (Aldo Fabrizi) e del Brigadiere Bardi (Ciccio Barbi).

**\*Ten. Col. Guardia di Finanza**

#### **Note**

1 - Vds Il Centauro n. 254 pag.16

2 - Vds Il Centauro n. 260 pag.30

3 - L'articolo 8-ter, comma 1, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 definisce "tecnologie basate su registri distribuiti" «le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architettonicamente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili». Per approfondimenti vedasi il Glossario inserito nella citata circ. 30/E